

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (75)696

Vol. 1975/0256

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(75) 696 def.

Bruxelles, il 23 dicembre 1975

RACCOMANDAZIONE DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere
fra la Comunità Economica Europea e lo Stato d'Israele che sospende
l'applicazione della riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità
di concentrati di pomodoro originari d'Israele

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

L'articolo 9 del protocollo n. 1 allegato all'accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele firmato l'11 maggio 1975 prevede per taluni prodotti, fra cui i concentrati di pomodoro originari di Israele, la riduzione dei dazi doganali all'importazione nella Comunità, con riserva che siano rispettate le condizioni convenute con scambio di lettere.

Lo scambio di lettere attualmente vigente scade il 31 dicembre 1975. Il suo rinnovo entro tale data non sarà possibile, mancando un accordo fra le parti per quanto riguarda il contenuto, in particolare l'autolimitazione quantitativa da parte israeliana.

Al fine di trovare una soluzione alle gravi difficoltà che tale situazione può creare, come l'esperienza ha già mostrato, le due parti si sono orientate verso la conclusione di uno scambio di lettere relativo alla sospensione dell'applicazione della riduzione tariffaria fino a un nuovo scambio di lettere.

La Commissione raccomanda quindi al Consiglio di adottare entro il più breve termine la presente raccomandazione di regolamento relativo alla conclusione dello scambio di lettere concernente la sospensione della riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodoro originari di Israele.

raccomandazione
di regolamento (CEE) n. del Consiglio

relativo alla conclusione dell'accordo sotto
forma di scambio di lettere fra la Comunità
economica europea e lo Stato di Israele che
sospende l'applicazione della riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di
concentrati di pomodoro originari di Israele

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele (1) prevede una riduzione tariffaria del 30 % del tasso della tariffa doganale comune per le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodoro originari di Israele, con riserva che siano rispettate le condizioni convenute con scambio di lettere.;

considerando che uno scambio di lettere riferentesi al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1975 è stato concluso il 16 ottobre 1975 (2) ;

considerando che i negoziati con Israele per la conclusione dello scambio di lettere a titolo del 1976 non sono ancora approdati ad un accordo, per quanto riguarda in particolare l'elemento dell'autolimitazione quantitativa ;

considerando che in tali condizioni, in attesa che sia raggiunto un accordo, è opportuno concludere un accordo sotto forma di scambio di lettere, fra la Comunità e Israele, che sospende l'applicazione della riduzione tariffaria in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO ;

Articolo 1

E' concluso a nome della Comunità l'accordo sotto forma di scambio di lettere concernente la sospensione dell'applicazione della riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodoro originari di Israele.

(1) G.U. n. L 136 del 28. 5.1975, pag. 3

(2) G.U. n. L 272 del 23.10.1975, pag. 4

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere di cui all'articolo 1 e a conferirle i poteri necessari per impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio,

Il Presidente,

Lettera 1

Signor Ambasciatore,

Mancando per il 1976 lo scambio di lettere previsto all'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele, le condizioni necessarie per l'applicazione della riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodoro preparati o conservati senza aceto o acido acetico, di cui alla sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune, originari di Israele, non risultano soddisfatte.

In tale situazione l'applicazione delle disposizioni tariffarie dell'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo è sospesa per quanto riguarda i prodotti in questione fino all'entrata in vigore di un nuovo scambio di lettere.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

La prego di accogliere, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più profonda considerazione.

A nome del Consiglio delle
Comunità europee

Lettera 2

Signor

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore :

" Mancando per il 1976 lo scambio di lettere previsto all'articolo
" 9 del protocollo n. 1 dell'accordo fra la Comunità economica europea e lo
" Stato di Israele, le condizioni necessarie per l'applicazione della ridu-
" zione tariffaria per le importazioni nella Comunità di concentrati di pomo-
" doro preparati o conservati senza aceto o acido acetico, di cui alla sotto-
" voce 20.02 ex C della tariffa doganale comune, originari di Israele, non
" risultano soddisfatte.

" In tale situazione l'applicazione delle disposizioni tariffarie
" dell'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo è sospesa per quanto riguar-
" da i prodotti in questione fino all'entrata in vigore di un nuovo scambio di
" lettere.

" Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo Governo su
" quanto precede.

Sono in grado di confermarle l'accordo del mio Governo su quanto
precede.

Accolga, Signor , l'espressione della mia più profonda
considerazione.

L'Ambasciatore.